

RACCOLTA CIRCOLARI E PARERI D.M. 37/08

Ambito d'applicazione D.M. 37/08

Parere a privato del 24-7-2008

impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie

Rientrano nel campo di applicazione del D.M. 37/2008 gli impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, impiantistica, banchi e celle frigorifere.

Parere a CCIAA di Padova del 24-2-2010

attività di installazione di caminetti e stufe

Definizione dell'impianto termico per riscaldamento ai fini del DM 37/2008 come complesso di prodotti formati generalmente da

- ◆ un generatore di calore
- ◆ un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati
- ◆ un sistema di aerazione e ventilazione
- ◆ uno o più sistemi per la distribuzione del calore

indipendentemente dalla potenzialità.

La definizione di impianto termico contenuta nell'allegato A al decreto legislativo 192/05 è una definizione che è applicabile solo ai fini del contenimento dei consumi energetici degli edifici.

Pertanto è possibile riconoscere in capo ai titolari/legali rappresentanti di imprese di installazione di stufe e caminetti, che avessero dimostrato di aver installato, precedentemente all'entrata in vigore del DM 37/08, stufe, caminetti, canne fumarie in configurazione singola ovvero plurima, un'abilitazione alla lettera c) limitata alla voce "impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali".

Parere a CCIAA di Venezia del 17-1-2011

pulizia e manutenzione della canna fumaria del camino

L'esercizio dell'attività di pulizia e manutenzione della canna fumaria del camino (compresa la video ispezione del camino) non rientra nella declaratoria di cui al DM 37/2008, inoltre trattasi di attività "sugli impianti" e non di attività di installazione di impianti. Conseguentemente non sussisterebbero i presupposti per ritenere che l'interessato abbia maturato i requisiti tecnico-professionali.

Parere a CCIAA di Ravenna del 3-5-2011

pulizia e manutenzione di caldaie

La Divisione XXI non è competente ad esprimersi sul quesito se le attività di assistenza e pulizia caldaie e la manutenzione (intesa come sostituzione di un componente della caldaia) e/o sostituzione caldaie rientrino o meno nell'ambito di applicazione del DM 37/2008 in quanto competenza della Divisione XXII – Normativa Tecnica.

Circolare n. 3643/C del 24 ottobre 2011

installazione di antenne paraboliche ed impianti decoder

Per l'installazione di impianti di ricezione televisiva via satellite, comprensivi della parabola e del *decoder*, è necessaria solo l'abilitazione della lettera b) dell'art. 1 limitata alla voce "installazione di antenne" e non è necessaria l'abilitazione completa della succitata lettera b).

Non si ravvisa rispetto agli altri impianti televisivi via cavo una peculiarità della fattispecie tale da richiedere una più ampia abilitazione. Infatti l'installazione del decoder rappresenta l'*upgrade* rispetto ai sistemi tradizionali, e non appare altro che una installazione di apparecchiatura *plug and play* che, per definizione dello stesso DM 37, è sottratta all'applicazione della disciplina.

Conclusivamente, avendo sentito il parere tecnico del Dipartimento per le Comunicazioni di questo Ministero, e dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti di nuova tecnologia non differiscono in modo sostanziale dalle caratteristiche degli impianti tradizionali.

Parere CCIAA di Biella del 25.05.2011

Abilitazione con limitazione alle opere di evacuazione dei prodotti di combustione e condense.
Parere negativo

Installazione impianti elettrostatici - Parere alla Camere di Ravenna del 16 febbraio 2012

Il Parere alla Camere di Ravenna del 16 febbraio 2012 chiarisce l'applicabilità della disciplina del DM 37/08 sul riconoscimento dei requisiti tecnici per l'installazione degli impianti elettronici per l'allontanamento incruento dei volatili

SOGGETTI ABILITATI

Uffici tecnici interni

Parere alle Ferrovie dello Stato spa del 22-11-1994

Con l'avvenuta soppressione della commissione camerale preposta all'accertamento dei requisiti, le imprese non installatrici con UTI non hanno obblighi nei confronti delle CCIAA e che detti requisiti tecnico-professionali debbono essere posseduti dal RT in presenza dei titoli e dell'esperienza prevista di cui all'art. 3 L. 46/90.

Obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità sottoscritta sia dal legale rappresentante che dal RT, ma la dichiarazione non deve essere inviata alle CCIAA.

Parere a CCIAA Macerata del 24-2-2009

La CCIAA non può riconoscere i requisiti tecnico professionali in capo al dipendente di un'impresa non installatrice, senza che dal certificato camerale relativo all'impresa stessa risulti l'esistenza di un ufficio tecnico interno. Tale situazione evidenzia alla Camera l'esercizio da parte dell'impresa di attività di tipo impiantistico non autorizzato, avendo operato in assenza di requisiti di legge.

Il D.P.R. 392/94 prevedeva genericamente che i responsabili degli uffici tecnici interni delle aziende non installatrici dovevano possedere i requisiti tecnico-professionali di cui alla legge 46/90 ma senza alcuna forma di controllo preventivo da parte della CCIAA.

Ora con il DM (articolo 3 commi 5 e 6) l'istituzione dell'UTI è sottoposta alla preventiva verifica camerale del possesso dei requisiti da parte dei responsabili (naturalmente si tratta sempre di un'impresa non installatrice).

Parere a CCIAA di Brindisi del 26-4-2011

L'impresa non installatrice deve iscrivere (tramite la presentazione di una apposita domanda) il responsabile tecnico nel Registro delle Imprese e, previa costituzione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), l'Ufficio Tecnico Interno, cioè una struttura costituita da risorse umane/strumentali preposte allo svolgimento dell'attività di installazione di impianti aziendali e loro manutenzione.

AUTOINSTALLATORE

Parere a CCIAA di Trieste del 31-7-2009

Caso: ingegnere con diploma di laurea vecchio ordinamento, iscritto all'Albo degli Ingegneri, chiede se può eseguire da solo interventi modificativi o ampliativi nell'impianto elettrico della propria casa pur non essendo titolare di impresa abilitata.

Risposta negativa: il libero cittadino teoricamente in possesso di adeguata preparazione e capacità non può operare interventi sugli impianti. Solo le imprese abilitate e iscritte possono essere autorizzate allo svolgimento di tali attività.

ASSOCIAZIONI, ENTI O ALTRE AMMINISTRAZIONI

Parere a CCIAA Udine del 19-8-2009

Caso Associazione culturale (libro I c.c.) che svolge in via prevalente l'attività di emittente radiofonica e ha presentato una denuncia di inizio di attività di impiantistica elettrica (DM 37/08 lettera A) sia per l'installazione di impianti elettrici per sé che per i terzi esterni all'associazione medesima. La Camera chiede se l'associazione può svolgere tali attività di impiantistica.

Risposta MISE: 1° parere del 19/8/2009 NEGATIVO

Tale associazione culturale che potrebbe iscriversi nel REA in forza di quanto disposto dalla circolare n. 3407 del 9-1-1997

<<tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura - alla tipologia dell'impresa quali, ad esempio, le aziende speciali di codeste camere>>.

trova un limite per l'attività impiantistica dal combinato disposto degli articoli 3 e 8 del DM 37/08 che consentono esclusivamente alle IMPRESE iscritte nel RI/AIA l'esercizio di tale attività previa dimostrazione del possesso dei requisiti.

Quindi l'associazione culturale

a) non può svolgere in via secondaria l'attività di impiantistica poiché in base alla circolare del 1997 sul REA questa associazione potrebbe solo iscriversi nel REA ma non nel RI/AIA che sono i presupposti per il legittimo esercizio dell'attività impiantistica;

b) non può avere un UTI quindi svolgere l'attività di impiantistica per sé perché questa abilitazione limitata è prevista solo per i soggetti iscritti nel RI/AIA (art. 3, co, 5 DM 37).

Rettifica, al precedente parere, a CCIAA Udine del 15-10-2009

Caso: la CCIAA UD chiede nuovamente se alla luce del parere reso i soggetti diversi dalle imprese (enti del libro I c.c., PP.AA.) possono costituire un UTI.

Il Ministero risponde che:

“Deve intendersi, allora, che anche soggetti diversi dalle imprese (amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico o privato) possono ottenere l'autorizzazione [*all'installazione degli impianti relativi alla proprie strutture interne*] di cui all'articolo 3, c. 5 del decreto n. 37 del 2008, purché dispongano di un ufficio tecnico interno rispondente alla definizione recata dall'articolo 2, c. 1, lett. c), del medesimo decreto”.

“Tale indicazione, pur rispettosa della lettera della norma, sembra, ad una più attenta riflessione, dovere recedere rispetto all'esigenza di salvaguardare il principio della parità di trattamento di soggetti che si trovino in condizioni identiche.

Tale principio è già stato fatto proprio da questo Ministero, seppure in via incidentale, nell'ambito di un precedente parere (prot. n. 16985 del 24 febbraio 2009), e si ritiene debba essere fatto prevalere.”

RAPPORTO D'IMMEDESIMAZIONE

Parere a privato del 7-10-2008

collaborazione a progetto

Sono tuttora valide le indicazioni applicative fornite nel corso degli anni da questo Ministero con propri pareri volte ad assicurare l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico.

Con specifico riguardo si esclude il contratto di collaborazione a progetto (come da circolare n. 3600/C del 6-4-2006) dal novero delle tipologie contrattuali utilizzabili ai fini dell'assolvimento del requisito tecnico-professionale.

Parere a CCIAA di Matera del 25-3-2009

socio di capitali

Si ritiene che, anche sulla base degli orientamenti già espressi in passato in relazione all'ex L. 46/90 che, nel caso specifico, si ritengono di poter confermare, qualora un socio conferisca nel capitale sociale la propria prestazione lavorativa (cosiddetto “socio d'opera”, figura prevista dal codice civile) possa poi essere nominato responsabile tecnico dell'impresa medesima.

Diverso è il discorso nel caso in cui il socio non amministratore sia solo socio di capitali (cioè partecipa solo finanziariamente all'attività dell'impresa) si ritiene che non sussiste il rapporto di immedesimazione.

Parere a privato del 30-6-2009
dipendente a tempo determinato

Per quanto il concerne il tipo di contratto di assunzione, si ritiene possibile la nomina a responsabile tecnico anche nel caso di assunzione a tempo determinato, in quanto la norma si limita a richiedere l'immedesimazione del responsabile tecnico con l'impresa.

Resta inteso che, allo scadere del contratto, l'impresa deve procedere, senza soluzione di continuità, alla nuova nomina del responsabile tecnico, avente naturalmente i requisiti di cui al decreto 37/2008.

Parere a CCIAA di Terni del 1-3-2010
institore

La figura dell'institore rispetta il principio dell'immedesimazione come già rappresentato con circolare n. 3597/C del 27 gennaio 2006.

Parere a privato del 28-4-2010
procura

Idoneità della figura del procuratore a soddisfare il requisito dell'immedesimazione ma la procura deve risultare comparabile a quella institoria, cioè trattasi di procura a più atti ricadendo nella disciplina dettata dall'art. 2209 c.c., che equipara a fini pubblicitari tale procura a quella institoria, ma precisa che il procuratore non è preposto all'esercizio dell'impresa. In altri termini il procuratore (ex art. 2209) non ha poteri direttivi, ma esclusivamente funzioni esecutive tali perciò da allontanarlo dalla rappresentanza legale dell'impresa. Conseguentemente, qualora fosse, non avrebbe titolo per abilitare l'impresa.

Parere a CCIAA di Ravenna del 25-5-2011
contratto di associazione in partecipazione

Idoneità del contratto di associazione in partecipazione che deve essere stipulato in ossequio a quanto previsto dalle direttive ministeriali (al riguardo si fa esplicito riferimento a quanto previsto in materia di facchinaggio dalla circolare n. 3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti concernenti l'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti – associante e associato – in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa.

INCOMPATIBILITA'

Nota Ufficio Legislativo MISE 23-4-2008

Principio dell'incompatibilità da applicare con il criterio della ragionevolezza e proporzionalità con fissazione di un termine ragionevole ed unico attribuito da RI/AIA alle imprese per regolarizzare.

1° Interpretazione MISE restrittiva

Parere a privato 5-8-08 e parere a CCIAA di Lucca del 8-8-2008

Incompatibilità come preclusione al RT (imprenditore / legale rappresentante / terzo estraneo) dell'esercizio dell'attività autonoma, libera professione o subordinata per conto terzi poiché vi deve essere un rapporto professionale esclusivo con l'impresa nella quale ricopra tale qualifica.

2° Interpretazione MISE letterale ed estensiva

Parere a CCIAA di Savona del 10-10-2008

Caso: il socio di una società artigiana può rivestire la carica di RT per due società oppure cade nel divieto dell'incompatibilità.

Risposta: il DM 37 introduce per legge il criterio di unicità e incompatibilità della qualifica di RT a differenza del disposto della L.46/90. Tuttavia il punto di contatto tra DM e 46/90 è che entrambe le disposizioni fondano l'abilitazione dell'impresa sulla qualificazione tecnico-professionale, dell'imprenditore o del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, l'impresa può proporre un soggetto ad essa (fino ad allora) estraneo, che assume la qualifica di responsabile tecnico.

Ne consegue che l'attuale definizione normativa, del comma 2 dell'articolo 3 del dm 37, "Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa", nell'ottica di una **interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza**, deve essere letta nel **senso letterale** derivante dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 3, nel senso cioè che **il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico**, e non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma.

Per rispondere al quesito, pertanto, ove il socio sia legale rappresentante delle due società, si ritiene non esservi incompatibilità nel fatto che esso possa abilitare entrambe le imprese.

Parere a CCIAA di Vicenza del 31-10-2008

Per assumere la qualifica di RT il soggetto estraneo dovrà interrompere immediatamente ogni legame professionale di lavoro subordinato con altra impresa.

Pareri a privato 31-3-2009 / 23-4-2009 / 27-4-2009 e a CCIAA di Modena del 9-11-2009

Impossibilità della nomina di un ingegnere libero professionista come RT di più imprese perché cade nel divieto dell'incompatibilità ed inoltre la norma vieta che il RT possa essere ricoperto da un libero professionista, consulente esterno.

Naturalmente la mera apertura della PIVA o l'iscrizione nell'ordine degli ingegneri non costituiscono ex se incompatibilità.

Parere a privato del 26-5-2009

Il principio generale dell'incompatibilità del RT con lo svolgimento di ogni altra attività continuativa può essere derogato con dimostrazione a carico del RT in sede di DIA dello svolgimento di lavoro di tipo saltuario, essendo solo la continuità l'elemento discriminante. La norma infatti non distingue tra lavoro dipendente/autonomo o professionale.

Parere a privato del 23-9-2009

responsabile tecnico DM 37/08 e direttore tecnico SOA ex dpr 34/2000

Caso RT ricopre per la stessa società di impiantistica anche la qualifica di Direttore Tecnico nominato ex art. 26 dpr 34/2000 perché in possesso dei relativi requisiti.

Risposta: questa ulteriore qualifica è incompatibile perché costituisce una attività suppletiva rispetto a quella di RT ex DM 37 e pertanto ricade nel principio generale delle altre attività che assorbono anche solo in minima parte l'impegno giornaliero di un singolo lavoratore.

Eccezione è il caso della nomina come DT ex DPR 34/2000 per le opere generali OG11 (impianti tecnologici) in quanto vi è perfetta coincidenza tra RT e DT.

3° aspetto: assunzione della qualifica di RT e contemporaneamente la carica di socio in altra impresa: evoluzione

Parere a CCIAA di Firenze del 1-10-2008

La norma prevede che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa.

Firenze chiede se è compatibile la qualifica di RT in un'impresa impiantistica con la carica rivestita in altra impresa, anche se non impiantistica, di socio di società di persone e/o di capitali con poteri di amministrazione / rappresentanza ad eccezione dei liquidatori perché avrebbero un'amministrazione limitata all'individuazione del passivo e dell'attivo.

Il Mise risponde:

Al riguardo, si è del parere che l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica.

Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un singolo/a lavoratore/trice.

Sono quindi da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza.

Tale incompatibilità, secondo questa Amministrazione, va estesa, per gli stessi motivi summenzionati, anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una società.

Parere a CCIAA di Napoli del 8-6-2009 ***caso RT di un'impresa e PCA in altra impresa***

Risposta: la qualifica di RT è incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono anche solo in minima parte l'impegno giornaliero di un singolo lavoratore. Pertanto esiste il divieto tra la qualifica di RT e la carica di membro CDA purchè a quest'ultimo siano conferiti poteri di amministrazione e/o rappresentanza con impegno continuativo e non solo onorario.

Parere a privato del 26-6-2009 confermato da parere a privato e a CCIAA Napoli del 10-9-2009 ***impresa inattiva***

Non esiste un principio di incompatibilità assoluta infatti è possibile nominare un RT che ricopra anche la carica di socio accomandatario in una sas inattiva: occorre sempre valutare in concreto la continuità o meno dell'attività lavorativa in quanto è incompatibile la qualifica di RT con tutte le attività lavorative che assorbono anche solo in minima parte l'impegno giornaliero di un singolo lavoratore/lavoratrice.

Parere a privato del 7-4-2010

Al riguardo, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale della Camera, si è del parere che l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori siano stati effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti.

Parere a CCIAA di Modena del 9-11-2009

Non sussiste l'incompatibilità per il titolare / legale rappresentante / amministratore delegato / institore.

Parere a privato del 19-2-2010

incompatibilità e part-time

Caso di un'impresa che nomini un RT come dipendente a part-time (1 ora al giorno per complessive 20 ore mensili) e lavori contemporaneamente come dipendente presso altra impresa.

1. l'assunzione a part-time presso un'impresa e il contemporaneo lavoro come dipendente presso altra impresa è incompatibile;
2. tale % di part-time è inidonea a garantire pienamente lo svolgimento di un controllo costante sui servizi offerti dall'impresa di installazione in quanto il RT non è pienamente e totalmente coinvolto nell'attività impiantistica complessivamente svolta (con elusione del principio della sicurezza degli impianti).

Parere a CCIAA di Cagliari del 3-5-2011

incompatibilità tra le qualifica di RT DM 37 e PGT L. 122

Impossibilità che una stessa persona possa ricoprire entrambe le qualifiche: univocità del rapporto di immedesimazione per il preposto alla gestione dell'attività di autoriparazione (ex Circolare MICA 3286/C del 19-6-1992) sia per più imprese che per più sedi /UL della stessa impresa in quanto il preposto deve essere necessariamente presente presso l'officina dell'impresa.

Al pari non si ritiene possibile che il RT del DM 37 la cui attività è per natura itinerante in quanto si svolge presso edifici di terzi possa contemporaneamente essere presente presso l'officina.

Parere a privato del 31-5-2011

Non c'è il limite dell'incompatibilità con la figura dell'institore.

DIPLOMI DI LAUREA

Premessa normativa

DM 3-11-1999, N. 509 “Regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei”

Titolo di primo livello: Laurea con corsi 3 anni

Titolo di secondo livello: Laurea specialistica 5 anni (3+2)

Le università rilasciano il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca

DM 22-10-2004, N. 270 “Modifiche al regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei”

Laurea con corsi 3 anni

Laurea magistrale (3+2)

Le università rilasciano il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca

L'articolo 7 in materia di disposizioni transitorie e finali dispone quanto segue: chi aveva o ha conseguito:

- Laurea ha la qualifica accademica di dottore
- Laurea magistrale o specialistica o laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti al DM 509/99 ha la qualifica di dottore magistrale
- Dottorato di ricerca ha la qualifica di dottore di ricerca

Il MIUR con due decreti del 9-7-2009 pubblicati sulla GU n. 233 del 7-10-2009 ha provveduto rispettivamente alle:

- “Equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche ex DM 509/99 e lauree magistrali ex DM 270/2004, **ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi**”

- “Equiparazioni tra classi delle lauree vecchio ex DM 509/99 e classi delle lauree ex DM 270/2004, **ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi**”.

Parere a CCIAA di Ravenna del 22-7-2008

quesito laurea vecchio ordinamento (in architettura) e c.d. laurea breve

Il MISE non risponde in merito all' idoneità della laurea in architettura conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario perché ricorda che il CUN a partire dalle adunanze del 12/7/2007 rende risposte solo in base al curriculum di ciascun laureato limitato alla persona in questione perché con l'autonomia universitaria i corsi di laurea sono contenitori ampi.

Infine si ricorda che la nota Sestini Ufficio Legislativo del 23.4.2008 non aveva considerato l' idoneità della laurea breve ma, al contrario, già il CUN in più adunanze per la L. 46/90 si era espresso in modo positivo ai fini abilitativi del suddetto diploma sempre con valutazione caso per caso sulla base del singolo programma di studi.

Parere a CCIAA Lucca del 8-8-2008

Validità della c.d. laurea breve con riconoscimento del titolo seconda la valutazione caso per caso.

DIPLOMA CONSEGUITO AL TERMINE DI SCUOLA SECONDARIA DEL SECONDO CICLO

Parere a privato del 4-7-2008

diplomi di qualifica triennali

Rientrano sicuramente i diplomi di qualifica triennale nella lettera b) dell'art. 4 (es. operatore elettrico).

Parere a privato del 4-12-2008

titolo di studio non abilitante

Il titolo di studio se non è abilitante è inidoneo e pertanto il responsabile tecnico deve dimostrare un periodo più lungo di esperienza professionale (es. 6 anni).

Parere a privato del 27-5-2009

valutazione del titolo di studio da parte della CCIAA

Se la CCIAA ritiene opportuno per la valutazione del titolo che sia necessario acquisire un parere tecnico autorevole può rivolgersi agli Uffici Scolastici Regionali o sue strutture decentrate (CSA) ovvero presso l'istituto scolastico che ha rilasciato il diploma medesimo (a differenza delle lauree è competente il CUN).

Parere a privato del 29-5-2009

requisito composito di titolo & esperienza

Il possesso di un diploma di perito industriale con corso 5 anni richiede sempre l'inserimento presso un'impresa del settore per 2 (o 1) anno; i due anni aggiuntivi frequentati per via del conseguimento del diploma di scuola secondaria del secondo ciclo (anni 5), rispetto alla qualifica che si consegue al termine di scuola secondaria del secondo ciclo di durata triennale, non possono sostituire l'esperienza professionale prevista dalla norma.

Parere a CCIAA Modena del 9-11-2009

Il periodo di inserimento è sempre successivo, in termini temporali, al conseguimento del diploma o della qualifica di cui alla lettera b), c. 1 dell'art. 4.

Ratio del legislatore è far sì che l'interessato acquisisca prima le necessarie conoscenze teoriche per poi acquisire, in un secondo momento, attraverso l'esperienza professionale, le relative competenze che possano qualificarlo.

Lettera Circolare del 16-6-2011

Valutabilità dei diplomi, attestati e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività regolamentate

Quesito: assimilazione di suddetti titoli a:

1. diploma o qualifica di scuola secondaria di 2° grado
2. titolo o attestato CFP (formazione professionale)

Il Ministero dell'istruzione ribadisce che i brevetti e i titoli rilasciati dal Ministero della Difesa non sono da considerarsi titoli di studio in quanto risultano tali solo quelli rilasciati da istituzioni scolastiche statali o paritarie.

Salvo la domanda di equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali a quelli rilasciati da istituti professionali.

I soggetti interessati dovranno produrre, ai fini del riconoscimento del proprio titolo, il diploma di qualifica ivi previsto rilasciato dai competenti istituti professionali.

- ◆ Ruoli marescialli Forze Armate
- ◆ Sergenti Forze Armate
- ◆ Ispettori Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza

Per altri ruoli o titoli, i corrispondenti diplomi di qualifica saranno esaminati dalle forze armate di appartenenza del militare e trasmesse per la definitiva valutazione di equipollenza al Ministero dell'Istruzione (MIUR).

ESPERIENZA PROFESSIONALE

ESPERIENZA PROFESSIONALE CONTINUATIVA O CONSECUTIVA

I termini “continuativi” o “consecutivi” sono omonimi con accezione ampia anche circa l’eventuale periodo di interruzione per ragioni di equità sostanziale.

Parere a CCIAA di Nuoro del 6-5-2009

elettricista in possesso dell’attestato di qualifica professionale che in 10 anni aveva lavorato presso 10 imprese per un periodo complessivo cumulato pari a 61 mesi e 12 giorni soddisfa il principio di consecutività

Al riguardo, tenuto conto che nel corso degli ultimi 10-15 anni la situazione socio-economica ha visto una costante e sempre più consistente diffusione, anche nel settore impiantistico, dei contratti a tempo determinato, a progetto e/o comunque di contratti aventi comunque una definita scadenza temporale, si ritiene, pertanto, che per motivi di equità sostanziale si possano prendere in considerazione tutti i periodi lavorativi dall’operaio, al fine di non penalizzare il soggetto che, per vari motivi, non abbia lavorato consecutivamente per 4 (quattro) anni per la stessa impresa, come previsto dall’art.4, comma 1, lettera c) del d.m. in parola.

Parere a CCIAA di Savona del 29-10-2009

***divieto del cumulo delle esperienze lavorative in forma combinata
divieto di maturazione requisiti per AMM/COD/AUN non soci***

Questo parere conferma il principio del divieto del cumulo delle esperienze lavorative in forma combinata (es. periodi maturati come collaboratore familiare e operaio installatore con la qualifica di specializzato; oppure amministratore e operaio installatore con la qualifica di specializzato) in quanto la normativa non prevede tale possibilità, escludendo altresì le figure di amministratore di società, amministratore unico / amministratore delegato CDA qualora non siano al contempo anche soci; inoltre rafforza l’aspetto di non considerare i diversi contratti di lavoro a tempo determinato come interruttivi del periodo di maturazione dei requisiti.

Pertanto, per motivi di equità sostanziale, a parere della Scrivente, si è ritenuto in passato, e si ritiene di poter ribadire anche per il futuro, che possano prendersi in considerazione tutti i periodi lavorativi utili ai fini della maturazione dei requisiti in esame, al fine di non penalizzare i soggetti che non avessero, per vari motivi, lavorato consecutivamente per la stessa impresa (come previsto, ad esempio, dall’art.4, comma 1, lettere b-c del d.m. in parola).

TIPOLOGIE DI ESPERIENZE PROFESSIONALI

43. Parere a CCIAA di Napoli del 30-3-2010

apprendistato

Ammissibilità del periodo di apprendistato da associare al diploma di perito industriale capotecnico in quanto l'art.4, comma 1 lettera b, non lo esclude (in analogia alla precedente legge 46/90 e alla circolare 3439/C del 27-3-2008).

44. Parere a CCIAA di Ravenna del 3-5-2011
contratto di formazione lavoro

Validità della maturazione dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, c 1, lettere b) e c) con esperienza lavorativa acquisita con contratto di formazione lavoro tenuto conto delle direttive a suo tempo impartite con circolare 3439/C del 27-3-1998 (NB con riferimento alla qualifica di uscita del contratto di formazione lavoro).

CUMULO DEI REQUISITI IN FORMA COMBINATA

Parere a CCIAA di Biella del 27-5-2009

divieto di cumulo di requisiti non omogenei

Parere chiesto da CCIAA di Savona al MISE: perché il MISE ammette una consecutività così estesa e non consente invece il cumulo di esperienze professionali maturate ad es. in qualità di collaboratore familiare e di operaio installatore con la qualifica di specializzato, oppure come amministratore e operaio installatore con la qualifica di specializzato? Il cumulo di esperienze professionali non omogenee non è ammessa per mancanza di una apposita previsione normativa.

Al riguardo, si fa presente che la normativa vigente (d.m.37/2008) non prevede tale eventualità “di cumulo” e pertanto, a parere di questa Direzione, non essendo espressamente prevista nell’articolato normativo, non può essere presa in considerazione, rimanendo preclusa qualsivoglia valutazione al riguardo.

Parere a CPA di Biella del 8-03-2010

cumulo di requisiti omogenei (5+1)

Caso: soggetto che ha lavorato 5 anni in qualità di coadiuvante del padre in impresa individuale di impiantistica possa acquisire i requisiti ex art. 4, c.2 - 2°capoverso, qualora svolgesse la stessa attività per un anno come titolare di impresa individuale con nomina di RT esterno.

Idoneità delle esperienze professionali perché hanno la natura di “*collaborazione tecnica continuativa*”.

Parere a CCIAA di Padova del 23-9-2008

Infine, in merito a quanto richiesto circa la possibilità di poter valutare congiuntamente i periodi maturati dal soggetto interessato ai sensi dei commi 1, punto d) e 2 dell’art.4 del D.M. 37/2008, cioè come operaio installatore con qualifica di specializzato e come socio lavorante di impresa del medesimo settore, ai fini dell’acquisizione dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. in parola, si rappresenta che tale eventualità, non essendo espressamente prevista nell’articolato normativo, a parere di questo Ufficio non può essere presa in considerazione, rimanendo preclusa pertanto, qualsivoglia valutazione al riguardo.

AMMINISTRATORE NON SOCIO

48. Parere a CCIAA di Perugia del 29-4-2009

Peraltro si rappresenta che l’art.4, comma 2, prevede, ai fini della maturazione dei requisiti professionali attraverso lo svolgimento di una “collaborazione tecnica continuativa”, le sole figure di “titolare, soci e collaboratori familiari” escludendo, pertanto quella di amministratori di società (amministratore unico/delegato o componente il consiglio di amministrazione), se non anche soci.

Parere a CCIAA di Matera del 25-3-2009

In particolare con il quesito è stato chiesto se è possibile che un socio non amministratore di una società strutturata come s.r.l., possa svolgere l'incarico di responsabile tecnico per le attività di installazione impianti di cui al d.m. in oggetto.

Al riguardo si ritiene che, anche sulla base degli orientamenti già espressi in passato in relazione all'ex L.46/90 che, nel caso specifico, si ritengono di poter confermare, qualora un socio conferisca nel capitale sociale la propria prestazione lavorativa (cosiddetto "socio d'opera", figura prevista dal codice civile) possa poi essere nominato responsabile tecnico dell'impresa medesima.

Diverso è il discorso nel caso in cui il socio non amministratore sia solo socio di capitale (cioè partecipa solo finanziariamente all'attività dell'impresa), poiché si ritiene che qui il rapporto di immedesimazione non sussista (dovendo avere il responsabile tecnico un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa).

Parere a CCIAA di Savona del 29-10-2009

Peraltro, in relazione al caso espressamente citato da codesta Camera, si rappresenta che l'art.4, comma 2, prevede, ai fini della maturazione dei requisiti professionali attraverso lo svolgimento di una "collaborazione tecnica continuativa", le sole figure di "titolare, soci e collaboratori familiari" escludendo, pertanto, quella di amministratori di società (come

l'amministratore unico/delegato o il componente il consiglio di amministrazione), qualora non siano, al contempo, anche soci.

IMPRESA DEL SETTORE

51. Parere a CCIAA di Perugia del 29-4-2009

L'impresa del settore non è quella abilitata allo svolgimento di tutti i tipi di attività previsti nel DM e quindi genericamente e a tutti gli impianti bensì occorre far riferimento al settore come ramo di attività.

Si ritiene infatti che l'esperienza professionale vada acquisita, affinché possa essere utilizzata ai fini della maturazione dei requisiti tecnico - professionali, nello specifico settore-ramo di attività nel quale il soggetto interessato intende svolgere attività di impresa.

A titolo di esempio, non potrebbe risultare utile l'esperienza professionale che abbia acquisito un soggetto presso una impresa di cui all'art.1, comma 2, lettera a) qualora intenda essere nominato responsabile tecnico o comunque voglia abilitare un impresa di cui all'art.1, comma 2, lettera b).

IMPRENDITORE INDIVIDUALE E MATURAZIONE REQUISITI

52. Parere a privato del 4-12-2008

Caso: imprenditore individuale, in possesso di un diploma di perito elettrotecnico, gli viene meno il RT da lui nominato, quando maturerà il requisito?

Il MISE risponde che se il titolo di studio è valido ai fini dell'art. 4, comma 1, lettera b) l'imprenditore deve dimostrare 2 anni continuativi di esperienza in virtù del primo capoverso del secondo comma dell'art. 4.

Al contrario se il titolo di studio non sia ritenuto abilitante al soggetto in questione occorrerebbe un lasso di tempo più lungo per acquisire i requisiti tecnici professionali, così come previsto dal 2° capoverso del secondo comma dell'art. 4 (6 o anni se lett. d).

IMPRENDITORE INDIVIDUALE E ASSICURAZIONE INAIL

53. Lettera circolare del 26-4-2011

Sussistenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL per il titolare dell'impresa individuale non artigiana esercente attività regolamentata (impiantistica)

Il caso: titolare dell'impresa individuale esercente attività di impiantistica che ha nominato un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali abilitanti. Il titolare in possesso di titolo di studio ed esperienza lavorativa ai sensi dell'art. 4, 1° comma, lettera b) deve altresì dimostrare la sua regolare assicurazione INAIL per il rischio collegato alle attività esercitate.

Infatti, il titolare, "nominato un responsabile tecnico," presta abitualmente la propria opera manuale nell'ambito di una posizione funzionale di subordinazione alle direttive del responsabile tecnico che "opera in nome e per conto dell'impresa" e, conseguentemente, egli può considerarsi soggetto ad un rapporto di dipendenza funzionale nei confronti della stessa struttura aziendale.

Ciò viene ad integrare una fattispecie che presenta spiccate analogie con quella dei coadiuvanti familiari (diversi da coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo che coadiuvando il titolare dell'impresa configurano l'impresa familiare) operanti nel quadro di una collaborazione abituale con il titolare di una impresa (non familiare ex art. 230 bis del Codice Civile) che può dar luogo ad un rapporto di lavoro dipendente o ad un rapporto di tipo societario di subordinazione funzionale alle direttive dell'impresa, in aderenza al principio costantemente affermato dalla

giurisprudenza costituzionale della parità di tutela a parità di rischio, come più volte riconosciuta dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Quindi, laddove il titolare eserciti, apportando la sua opera manuale, lavorazioni rischiose, nel quadro di una collaborazione tecnica continuativa resa nell'interesse dell'impresa, risulteranno soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4 del T.U. approvato con DPR n.1124/65, ai fini della ricorrenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei confronti dell'Istituto.

In tal caso troverà applicazione, per analogia, il regime assicurativo previsto per i familiari coadiuvanti del titolare artigiano.

IMPIEGATO TECNICO-QUADRO DIRETTIVO E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

Parere a CCIAA di Varese del 15-7-2008

Impiegato tecnico

L'impiegato tecnico o il quadro direttivo possono soddisfare *ex se* la capacità professionale dell'operaio installatore specializzato ex art. 4 lettera d)?

MISE: la qualifica deve essere quella di operaio installatore specializzato e la prestazione lavorativa non deve essere inferiore ai tre anni indipendentemente dalla qualifica eventualmente posseduta al momento della valutazione dei requisiti.

Parere a CCIAA di Savona del 24-3-2009

impiegato tecnico e dichiarazione dell'impresa

In particolare con il quesito è stato chiesto se è possibile ritenere valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali di cui all'art.4, comma 1, lettera d) del d.m. in parola, una dichiarazione resa dal legale rappresentante di un'impresa in cui si attesti che un soggetto assunto nel 1993 con qualifica di "impiegato tecnico" ha sempre collaborato con l'ex responsabile tecnico (nello svolgimento dell'attività impiantistica).

Per il MISE tale dichiarazione non è ammissibile visto che la norma parla di operaio installatore specializzato per 3 anni. Le scritture riportate nel libretto di lavoro (non più obbligatorio) valgono come scritture private e sono uno strumento valido ma non esclusivo per dimostrare con certezza il rapporto di lavoro. Tale dichiarazione deve comunque essere riscontrata in maniera inequivocabile dalla CCIAA alla stregua del DPR 445/2000 (artt. 46-47 e 71).

E di più

Si coglie l'occasione per rappresentare, comunque, come un eventuale rideterminazione delle competenze lavorative dell'impiegato tecnico (per effetto delle dichiarazioni di cui sopra) comporti da parte della Camera di commercio l'obbligo di denunciare il diverso inquadramento del personale di un'impresa a taluni Enti pubblici (INPS, INAIL, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ecc), per quanto di rispettiva competenza.

Parere a CPA di Venezia del 29-3-2011

impiegato tecnico + dichiarazione dell'impresa

La qualifica di impiegato tecnico deve essere esclusa, anche se l'iscrizione della qualifica sul libretto di lavoro, la cui obbligatorietà è venuta meno, non può costituire in assoluto prova certa della durata e del contenuto del rapporto di lavoro in quanto trattasi di dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro che hanno la natura di scritture valide ma non esclusive.

Le autodichiarazioni del preponente / o del rappresentante legale / o dell'ex responsabile tecnico non sono sufficienti a dimostrare il rapporto di lavoro in quanto ogni dichiarazione deve essere necessariamente verificata ai sensi degli artt. 46,47 e 71 DPR 445/2000.

Parere a privato del 8-4-2009

attività di progettazione

Quesito relativo al titolare di impresa individuale (con RT esterno) senza assicurazione INAIL

La S.V. ha inoltre fatto presente che, avendo l'impresa propri dipendenti, non ha mai eseguito i lavori in prima persona, ma ha delegato ai propri dipendenti la relativa realizzazione, limitandosi a progettare gli impianti (in quanto abilitato, cioè iscritto all'apposito Albo dei Periti Industriali della Provincia di Napoli abilitato alla progettazione di impianti) e a impartire direttive ai dipendenti per la loro realizzazione.

Considerato il disposto dell'art. 4 secondo comma che prescrive che le prestazioni lavorative devono svolgersi in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, soci e collaboratori familiari:

Dalla lettura dell'articolo ne discende che l'esperienza professionale maturi necessariamente effettuando direttamente - insieme a collaboratori o singolarmente - i lavori di impiantistica disciplinati dalla normativa in esame, e non delegando sempre ad altri (in questo caso, i propri dipendenti) l'effettuazione dei medesimi.

Pertanto si esprimono perplessità in ordine alla possibilità che la cosiffatta collaborazione tecnica continuativa possa essere utile ai fini del riconoscimento dei requisiti medesimi.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Parere a CCIAA di Taranto del 30-6-2009 ***rapporto di immedesimazione***

Inidoneità del contratto di associazione in partecipazione che non prevede una partecipazione agli utili, bensì altre forme di remunerazione ai fini dell'immedesimazione dell'associato quale responsabile tecnico dell'impresa di installazione.

Vedasi inoltre i principi richiamati dalla circolare n. 3597/C del 27-1-2006 (contratto per iscritto con dichiarazione resa da associato e associante in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dall'associato ai fini della riconducibilità della prestazione al rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione).

59. Parere a privato del 11-3-2010 ***maturazione requisiti tecnico-professionali***

Il titolare di un'impresa individuale (associante) non può dimostrare, dopo il decorso dei periodi previsti dall'art. 4 DM 37, il possesso dei requisiti indirettamente tramite la collaborazione prestata a fianco dell'associato – avente i relativi requisiti professionali – poiché il contratto di associazione in partecipazione non rientra nell'articolato previsto dalla citata normativa.

60. Parere a CCIAA di Alessandria del 26-4-2011 ***associazione in partecipazione e maturazione requisiti***

L'associante possiede i requisiti e abilita l'impresa, l'associato decorso il periodo previsto dall'art.4 comma 2 può aver maturato i requisiti? NO, per le motivazioni vedasi successivo parere reso alla CCIAA di Taranto del 19-3-2009.

61. Parere a CCIAA di Taranto del 19-3-2009 ***associazione in partecipazione e maturazione requisiti***

Inidoneità del contratto in questione ai fini dell'acquisizione dei requisiti da parte dell'associato per due motivi:

1. l'associato o associante non rientrano nel novero dei soggetti elencati dall'art. 4, co. 2, (titolare, soci, collaboratori familiari)
2. le caratteristiche della prestazione dell'associato dedotte dal contratto di associativo (NO obbligo di orario e di presenza, NO subordinazione gerarchica, funzionale o tecnica, NO potere disciplinare, di comando o di controllo dell'associante) sono di natura tale da rendere impossibile la sua assimilazione ad una prestazione lavorativa svolta "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore", tipicamente caratterizzata:
 - dall'inserzione del lavoratore nell'organizzazione predisposta da datore di lavoro;
 - dalla sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare dell'imprenditore;
 - dal vincolo dell'orario di lavoro.

62. Parere a CCIAA di Ravenna del 25-5-2011

immedesimazione

Idoneità del contratto di associazione in partecipazione ai fini dell'immedesimazione (associato con requisiti) stipulato in rispetto alle direttive ministeriali Circolare n. 3594/C del 27-1-2006).

LEGGE 25/1996

Parere a CCIAA di Modena del 8-7-2009

Al riguardo si è del parere che l'attività di cui sopra, svolta antecedentemente l'entrata in vigore della L.46/90, possa essere favorevolmente presa in considerazione purché sia svolta per un periodo di tempo che sia in linea con la previsione di cui al comma 2 dell'art.4 del d.m.37/2008, che recita:

“I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni”.

In ogni caso, il richiamo, tra i visti del d.m.37/2008, dell'art.6 della legge 25/1996, deve essere interpretato nel senso che tale legge, che pure si riferisce testualmente alla legge 46/90, trovi applicazione anche con riferimento al nuovo disposto del d.m.37/2008.

CONFERIMENTO D'AZIENDA

Parere a CCIAA di Potenza del 7-11-2008

L'“Impresa” è l'attività economica organizzata al fine dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.), l'“azienda” è lo strumento attraverso cui l'imprenditore esercita tale attività (art. 2555 c.c.).

Il conferimento d'azienda è un trasferimento di beni aziendali che entrano a far parte dell'impresa acquirente, non si stanno unificando due soggetti giuridici. Pertanto anche l'attività esercitata per il tramite del compendio aziendale viene cessata dall'impresa conferente all'atto del trasferimento e con interruzione tra la precedente e la successiva gestione.

E' fatta salva la possibilità al responsabile del procedimento di emettere prima dello scadere del termine dei 30 giorni previsto dall'art. 19 L. 241/90 un provvedimento espresso che consti il possesso dei requisiti dichiarati. (*Ratio* interpretazione evolutiva ed indirizzata ad un *favor* nei confronti della libertà d'impresa).

COMPETENZA TERRITORIALE CCIAA PER ACCERTAMENTO REQUISITI

Parere a CCIAA di Latina del 30-9-2011

Richiamo alle direttive impartite con Circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998, sezione 2, lettera f) tutt'ora valide e riferibili a quelle tipologie di attività regolamentate per le quali non è prevista la preposizione di un RT per ogni sede o localizzazione in cui viene svolta l'attività.

Alla CCIAA della sede deve essere presentata la SCIA con dichiarazione del possesso dei requisiti, con S5 e intercalare P; alla CCIAA competente per UL dovrà essere presentato un modello UL con i generici dati relativi alla localizzazione.

Risulta evidente apporre una nota, in ciascuna delle due comunicazioni, che dia conto della presentazione dell'altro adempimento pubblicitario in modo che le due camere coinvolte siano consapevoli dell'esistenza del procedimento correlato.

PROBLEMA DEL TRANSITORIO

ATTIVITÀ SVOLTA NEL SETTORE EXTRA CIVILE IN VIGENZA DELLA L. 46/90

Nota Ufficio Legislativo MISE 23-4-2008

Principio del *tempus regit actum*

Riconoscimento automatico per le imprese regolarmente iscritte che hanno già svolto l'attività di impiantistica in ambiti esclusi dalla L. 46/90 hanno diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione ex DM 37 previa presentazione della domanda al RI/AIA (verifica solo dell'attività effettivamente svolta e non accertamento dei requisiti poiché queste imprese hanno già maturato i requisiti secondo i termini e i criteri previsti dalla precedente disciplina)

Parere a privato del 22-7-2008

Caso dell'installazione di impianti d'allarme, rilevazioni incendi e citofonia in edifici industriali e commerciali già in vigenza della L. 46/90.

Risposta MISE: l'impresa non possiede una abilitazione diretta ma solo indirettamente tramite l'imprenditore, il legale rappresentante o il RT. Quindi la CCIAA deve applicare i principi di cui al DM 37 soccorrendo a tal proposito il precedente parere reso alla CCIAA LECCO il 12/9/2007 che, in vigore della 46/90, rispondeva al quesito della possibilità di riconoscere il requisito professionale abilitante a prestazioni lavorative svolte in imprese operanti nel settore industriale e quindi prive dei requisiti previsti dalla L. 46/90 (tale orientamento ministeriale era già espresso dal MICA in lettera circolare prot. N. 489284 del 6-11-1997).

Ne consegue che, in assenza di una specifica disposizione regolamentare, contenuta nel ridetto dm, che consenta un immediato ed automatico scivolamento delle imprese operanti nel settore delle installazioni di impianti in edifici non civili, è necessario fare ricorso ai principi generali posti dal regolamento, vale a dire il citato articolo 3, comma 1 e l'articolo 4, comma 1, che evidenzia i requisiti che deve possedere il soggetto (imprenditore, legale rappresentante o responsabile tecnico preposto) che abilita l'impresa.

Parere a Regione Piemonte del 30-7-2008

Stesso principio del precedente parere anche per “coloro che hanno iniziato ma non completato il periodo di inserimento in un'azienda abilitata ai sensi della L 46/90”.

Parere a CCIAA di Udine del 5-8-2008

(Ripreso come contenuto nel parere a privato reso il 9-9-2009)

In ordine al quesito n.1 *“Ai soggetti che hanno maturato, ante D.M.37/2008, i requisiti tecnico-professionali in base alla L.46/1990, senza aver tuttavia presentato, prima del 27 marzo 2008, la D.I.A. all'Ufficio del Registro Imprese, possono essere riconosciuti i requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio delle attività oggetto di denuncia?”* si rappresenta che, in assenza di una disciplina specifica che, come avvenuto in passato con l'art.5 della legge n.46/90, o successivamente con l'art.6 della legge 25/96, consenta di superare le ristrettezze della disciplina, si è del parere che per il caso in questione, cioè ai fini della maturazione dei requisiti predetti, vada applicata la normativa vigente (decreto n.37, art.4), non avendo il soggetto interessato presentato nei termini (cioè prima del 27 marzo 2008), la dichiarazione di inizio attività.

Parere a CCIAA di Lucca del 8-8-2008

Come si procede all'accertamento dei requisiti ai soggetti che non hanno presentato la DIA entro il 27-3-2008?

In ordine al quesito n.2 si rappresenta che, in assenza di una disciplina specifica che, come avvenuto in passato con l'art.5 della legge n.46/90, o successivamente con l'art.6 della legge 25/96, consenta di superare le ristrettezze della disciplina, si è del parere che, ai fini della maturazione dei requisiti tecnico-professionali, vada applicata la normativa vigente (decreto n.37, art.4) per tutti coloro che non abbiano presentato nei termini, cioè prima del 27 marzo 2008, la dichiarazione di inizio attività.

Parere a CCIAA di Ravenna del 9-2-2009

“Possibilità di procedere al riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 4 del decreto richiamato in oggetto nei confronti del socio/legale rappresentante di un'impresa che abbia denunciato, in data 5-5-2006, l'avvio dell'attività di installazione di impianti ad uso industriale di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, di distribuzione del gas e di protezione antincendio, e, in data 15-11-2006, l'avvio della medesima attività su impianti adibiti ad attività produttiva, al commercio, al terziario ed altri usi diverso da quello civile, ad esclusione degli edifici scolastici.

Come già evidenziato dalla scrivente Amministrazione in propri precedenti pareri (v. ad es. nota prot. n. 9200 del 22-7-2008, citata anche da codesta Camera) il decreto n. 37 non contiene disposizioni transitorie, volte a garantire il riconoscimento del requisito tecnico-professionale alle imprese che abbiano operato nel settore dell'impiantistica prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Di conseguenza, le uniche modalità attraverso cui è possibile ottenere, allo stato attuale, il riconoscimento del requisito tecnico-professionale sono quelle previste all'art. 4 del decreto stesso”.

Parere a privato e alla CCIAA di Genova del 1-10-2009

Parere contrario del MISE allo scivolamento automatico delle imprese abilitate ex vecchia lettera a) L. 46/90 allo svolgimento delle attività di cui alla nuova lettera a) DM 37.

Caso: soggetto abilitato per lettera B) 46/90 può vedersi riconosciuta l'abilitazione per la lettera A) DM 37? La CCIAA di Genova dà risposta negativa.

“Con il quesito suddetto è stato chiesto, in particolare, se ad un soggetto iscritto alla Camera di commercio ed abilitato allo svolgimento dell'attività impiantistica di cui alla lettera b), comma 1 dell'art.1 della ex Legge 46/90, possa vedersi riconosciuto l'abilitazione allo svolgimento dell'attività impiantistica di cui alla lettera a), comma 2, dell'art.1 del dm 37/2008 “per la totalità delle voci ivi incluse”, tenuto conto che l'esercizio dell'attività impiantistica relativa all'automazione di porte, cancelli e barriere nella precedente normativa (L.46/90) veniva “implicitamente” inclusa nella lettera b) “Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche”, mentre nella normativa attualmente vigente (d.m.37/2008) viene “espressamente” inclusa nella lettera a) “Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere”.

Il MISE è contrario ad uno scivolamento automatico vecchia A = nuova A

Parere a CRA Veneto del 10-11-2009

attività extra 46/90 non regolarmente denunciata a suo tempo al RI/AIA

Ammissibilità al riconoscimento dell'abilitazione per l'aver svolto attività extra 46/90 non regolarmente denunciata a suo tempo al RI/AIA purchè l'impresa dimostri, con documentazione autocertificabile e verificabile ex art. 71 presso i competenti enti dalla CPA/RI, il regolare svolgimento di tale attività.

In particolare codesta Regione ha chiesto di conoscere se ad un'impresa artigiana possano essere riconosciuti i requisiti professionali di cui al d.m. 37/2008, qualora dimostri con idonea documentazione di aver svolto, senza averne tuttavia previamente dichiarato lo svolgimento al Registro delle Imprese, anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, le attività disciplinate dal d.m.37/2008 ma non previste dalla L.46/90 (ad esempio, attività di installazione celle frigorifere ovvero attività di impiantistica per edifici non adibiti ad uso civile).

Pur nell'autonomia decisionale e procedimentale di codesta Regione, si rappresenta al riguardo che questa Amministrazione concorda con questa ipotesi interpretativa, e pertanto che possa essere attribuita la relativa abilitazione sempreché l'impresa interessata riesca a dimostrare - per il passato (ante d.m.37/2008) - l'effettivo svolgimento di tale attività, a suo tempo, non regolarmente denunciata al Registro delle Imprese.

Parere a CCIAA di Potenza del 4-11-2008
inidoneità attestazione SOA

Impossibilità del riconoscimento tecnico-professionale di cui all'art. 4 DM 37/08 a favore di impresa in possesso di attestazione SOA poiché non è possibile recuperare il disposto dell'art. 108 T.U. Edilizia (che consentiva alle imprese abilitate SOA l'abilitazione all'installazione di edifici) in quanto abrogato dall'art. 3 DL 300/2006.

Parere a privato del 17-4-2009
inammissibilità della regolarizzazione di attività illegittima

Impresa di impiantista abilitata ex 46/90 per altre lettere ma che lavorava nel settore antincendio senza abilitazione della lettera G) perché rifiutata dalla competente CCIAA in quanto carente dei nuovi requisiti di cui al DM 37/08.

L'impresa non può chiedere il riconoscimento dei requisiti di cui alla lettera G) con dimostrazione dell'attività svolta negli anni precedenti (ad es. producendo i certificati di esecuzione dei lavori) perché l'impresa ha operato in assenza dei requisiti previsti dalla L. 46/90 e conseguentemente l'attività svolta non può in nessun caso costituire titolo utile.

CONVERSIONE ABILITAZIONI DA 46/90 A 37/08

Circolare 68402 del 19 marzo 2012 - Registro delle imprese: conversione d'ufficio dell'iscrizione (legge 46/1990)

La Circolare 68402 del 19 marzo 2012, rivolta a tutte le camere di commercio, chiarisce le modalità di conversione d'ufficio dell'iscrizione al Registro imprese, avvenuta nel vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46. Le imprese abilitate all'installazione degli impianti sono certificate ai sensi del vigente Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

Parere a CCIAA di Potenza del 3-10-2011
(PARERE SUPERATO DALLA CIRCOLARE 68402/12)

Assenza di norma transitoria nel Decreto 37 che disciplini il passaggio dalla vecchia normativa alla nuova, pertanto è rimasto in capo a ciascuna impresa l'obbligo di procedere all'aggiornamento dei dati risultanti nel REA o nel RI.

La totalità delle imprese del settore devono essere invitate a presentare la SCIA entro un congruo termine, indicando il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal DM 37/08. La Camera procederà alla valutazione "caso per caso" per ciascuna impresa al fine di attribuire a ciascuna le sole "lettere/singole voci di lettere" per cui risulta essere in possesso dei requisiti tecnico professionali.

Se l'impresa non presenta la SCIA, oppure dal controllo sulla SCIA presentata non risulta in possesso dei requisiti, la CCIAA è tenuta ad emanare un provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività di installazione.

IRRETROATTIVITA' DELLA NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO

Parere a CCIAA di Ravenna del 3-5-2011

Parere non favorevole circa la retroattività della nomina a responsabile tecnico; tuttavia, nel momento in cui sorge l'esigenza da parte di un'impresa di sostituire il responsabile tecnico, il relativo provvedimento va denunciato al R.E.A. entro il termine previsto di 30 giorni e, qualora venga riscontrato l'effettivo possesso dei requisiti tecnico-professionali, tale nomina acquisirà efficacia di fronte ai terzi.

SANZIONI

[Circolare 3651/C del 17 febbraio 2012 - Disciplina sanzionatoria su installazione impianti](#)

La Circolare definisce il rapporto tra la disciplina dell'articolo 16 della legge 46/90 e l'articolo 15 del DM 37/08 in tema di applicazione delle sanzioni per violazioni relative alla installazione di impianti tecnologici e alla comunicazione alla Camera di commercio dei verbali sanzionatori.

[Parere a CCIAA di Trento del 05.10.2011](#)

Procedura sanzionatoria art. 15 D.M. 37/08

[Estratto L.618 del 1981](#)